



## **REGOLAMENTO SULL'ACCESSO ALLA MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO SANITA'**

### **1) DISPOSIZIONI GENERALI**

Il tempo effettivo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario, pertanto, il dipendente che fruisce della mensa deve smarcare all'uscita e marcare al rientro in servizio. Si accede al servizio mensa con il badge magnetico fornito dall'Azienda; si tratta di un documento personale che deve essere utilizzato solo dal titolare. L'Azienda garantisce, in sostituzione del servizio mensa, l'esercizio del diritto attraverso una convenzione che prevede l'utilizzo di diversi punti di ristoro.

### **2) AVENTI DIRITTO**

A norma dell'art. 29 del CCNL 20.09.2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL 31.07.2009, hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.

Pertanto:

1) il diritto non può essere esercitato durante i periodi di assenza a qualunque titolo: ferie, malattia, infortunio, congedo, aspettativa, permesso, riposo, eccetera; ad eccezione degli istituti equiparati all'attività di servizio quali i permessi di cui al CCNQ del 07/08/1998 e smi ed all'art. 43 c. 3 del CCNL del 20/09/2001;

2) sono ammessi all'esercizio del diritto i dipendenti che osservano una tipologia di orario che ricomprende le fasce orarie solitamente destinate alla pausa per il pasto, quali:

- orario a turni (mattino e pomeriggio e/o sulle 24 ore). Se l'orario è a turni, per il personale di ogni ruolo contrattuale, spetta un pasto per turno, all'inizio o alla fine del turno;
- orario spezzato o continuato, se con articolazione oraria di almeno 6 ore nella giornata;
- per esigenze di servizio svolgano attività inferiore alle 6 ore ha diritto alla mensa purché svolga almeno 36 ore settimanali;

Ne consegue che il personale che ha un'articolazione oraria giornaliera inferiore alle 6 ore non può fruire della mensa; tale esclusione viene meno nei casi in cui a tale personale venga richiesto di prolungare l'orario giornaliero fino al raggiungimento delle 6 ore.

### **3) DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Il pasto deve essere acquistato e consumato obbligatoriamente al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, è ammesso eccezionalmente, previa autorizzazione del responsabile, il consumo del pasto unicamente all'interno della struttura di lavoro, a cartellino smarcato. Per particolari unità di personale che per compiti istituzionali si trovino di fatto nella necessità di consumare il pasto durante l'attività di lavoro insieme agli assistiti, il pasto è a totale carico dell'Azienda. Tali fattispecie non devono comportare l'accesso al servizio mensa, in quanto il servizio è già fruito mediante la consumazione del pasto in attività di lavoro insieme agli assistiti.

### **4) CONTROLLI**

Il Servizio personale ha il compito di vigilare affinché le disposizioni contenute nel presente regolamento siano osservate da tutti i dipendenti. Nei casi di inosservanza, verificati attraverso i controlli, si procederà, previa comunicazione all'interessato, al recupero economico corrispondente al costo complessivo del pasto sostenuto dall'Azienda.

### **5) DISAPPLICAZIONI**

Il presente regolamento sostituisce il protocollo di intesa relativo alle disposizioni sull'accesso alla mensa, firmato il 16.06.1999, l'articolo 7 dell'accordo del 28.03.2013, come integrato dall'art. 7 dell'addendum del 21.05.2014, i quali, conseguentemente, sono disapplicati.